



# Comune di Nocera Superiore

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36

del 21 gennaio 2016

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe IMU e TASI per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici questo giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 17,50 col prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la d.ssa Vigorito Maria Giuseppa, nella sua qualità di Vicesindaco, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			Presente	Assente
Cuofano	Giovanni Maria	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vigorito	Maria Giuseppa	Vice Sindaco/Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Citarella	Massimiliano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortunato	Teobaldo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sessa	Carmine Paolo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riso	Maria Stefania Maddalena	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa **Lucia Celotto**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 con il quale è stato differito, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** in conformità alla disposizione di cui all'art. 1, comma 639 L. 147/2013, che disciplina la nuova imposta comunale, qualificandola come unica, di provvedere a delibera unica per IMU e TASI in merito. La scelta di dividere le delibere infatti potrebbe rendere complicata la gestione della TASI.

**RITENUTO** pertanto di adottare una sola delibera, mentre per i regolamenti, che contengono una disciplina più complessa, se ne giustifica la divisione, anche per evitare il rischio che eventuali contestazioni, soprattutto da parte del Ministero delle Finanze in sede di legittimità, possano coinvolgere la regolamentazione di tutte le entrate.

**DATO ATTO** che per quanto riguarda le modalità di approvazione, la delibera riguarda sia l'IMU, le cui aliquote dal 2012 devono essere approvate dal Consiglio, sia la TASI, per cui il nuovo art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede la competenza consiliare.

**DATO ATTO** che gli Statuti comunali possono prevedere, in deroga alla normativa primaria, la competenza della Giunta all'approvazione sia dei regolamenti che delle tariffe di alcuni tributi.

**RITENUTO** comunque opportuno procedere ad una doppia approvazione della delibera, per evitare qualsiasi eventuale contestazione da parte dei contribuenti.

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 per IMU e TASI che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha apportato numerose modifiche sia all'IMU che alla TASI, così come di seguito riportato:

**I.M.U.:**

**Art. 1**

- **comma 10 lett. a)** viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- **comma 10 lett. b)** viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
  - a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
  - b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata A/1, A/8 e A/9;
  - c) il comodato deve essere registrato.Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;
- **comma 10 lett. c) e d)** abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU dalla legge di stabilità 2016;
- **comma 10 lett. c)** interviene sul comma cinque dell'art. 13 del dl. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD o IAP;
- **comma 10 lett. d)** abroga l'art. 13, comma 8-bis, del dl 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
- **comma 10 lett. e)** anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.
- **comma 13)** viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- **comma 15)** integra l'articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- **comma 16)** L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”.

- **comma 53)** dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**TASI:**

- **comma 14)** Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013). In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso"). Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9). La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011. La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora "perentorio", entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata).

- **comma 54)** Il comma 54 dispone per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**PRESO ATTO** che il comma 26 della Legge di stabilità 2016 stabilisce che le aliquote di che trattasi non potranno essere aumentate rispetto al livello del 2015;

**RITENUTO** di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), il nuovo comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che è prevista la possibilità del Comune di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni ed all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 289.000,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 55.050,00
Servizi cimiteriali	€ 22.200,00
Manutenzione viabilità	€ 79.800,00
Pubblica illuminazione	€ 577.900,00
Manutenzione verde pubblico	€ 38.682,00
Servizi socio assistenziali	€ 674.004,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.736.636,00</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**ATTESO** che nell'anno 2015 gli introiti previsti in bilancio per le poste di che trattasi sono stati ampiamente raggiunti;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI ed IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**DATO ATTO** altresì che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6

novembre 1981 n. 5849), l'esercizio di un potere amministrativo di contenuto generale, per il quale ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**DATO ATTO** che l'approvazione delle aliquote avverrà a cura del Consiglio Comunale su proposta del responsabile dell'Area Finanziaria fatta propria dalla giunta comunale secondo gli indirizzi dell'Amministrazione;

**RITENUTO**, ai fini della statuizione delle aliquote, che la proposta formulata risponda ai criteri di indirizzo acquisiti di conciliare le esigenze di seguito descritte:

- tutela dell'integrità patrimoniale dell'Ente e mantenimento della previsione di entrata delle risorse utili a garantire i servizi collettivi alla comunità amministrata;
- tutela delle fasce sociali patrimonialmente più deboli;
- tutela delle fasce sociali gravate da maggiori carichi familiari;
- impulso alle attività produttive, mediante alleggerimento del carico fiscale potenziale;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore Finanziario;

#### **DELIBERA**

di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) tributi IMU e TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

## Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille (conferma)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10 per mille (conferma)
Riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza e relative pertinenze (art. 13 c. 2 DL 201/2011), sulla base dei seguenti requisiti: a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata A/1, A/8 e A/9; c) il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;	10 per mille (senza detrazioni)
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola	Esenti
Atri terreni agricoli	10 per mille
Immobili locati a canone concordato	7,5 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta da parte dei relativi soggetti passivi.

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, di categoria A1, A8 e A9	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille (conferma)
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D – C1 – C3	ZERO (conferma)
Aliquota per le aree edificabili	0,6 per mille
Riduzione del 50 % della base imponibile TASI per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza e relative pertinenze (art. 13 c. 2 DL 201/2011), sulla base dei seguenti requisiti: a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata A/1, A/8 e A/9; c) il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione TASI;	2,00 per mille
Immobili locati a canone concordato	1,5 per mille

- di stabilire che per gli immobili locati il tributo si ripartisca nel modo che segue:
  - a. locatore: 80% del tributo (conferma);
  - b. conduttore: 20% del tributo (conferma) – Esente per utilizzo dell'immobile come abitazione principale e pertinenza (comma 639 L. 28.12.2015 n. 208);

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 11,52 per cento circa.
- di riservarsi, per quanto di competenza, le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dare atto che le aliquote proposte non determinano stima di variazioni di entrate finanziarie per l'Ente in quanto il mancato gettito relativo all'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale viene completamente compensato con trasferimenti statali.

Successivamente,

**la GIUNTA COMUNALE**

con separata e medesima votazione

**DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, immediatamente eseguibile.



# Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla Giunta Comunale  
Sede

### IL RESPONSABILE FINANZIARIO

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU E TASI PER L'ANNO 2016.

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 con il quale è stato differito, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** in conformità alla disposizione di cui all'art. 1, comma 639 L. 147/2013, che disciplina la nuova imposta comunale, qualificandola come unica, di provvedere a delibera unica per IMU e TASI in merito. La scelta di dividere le delibere infatti potrebbe rendere complicata la gestione della TASI.

**RITENUTO** pertanto di adottare una sola delibera, mentre per i regolamenti, che contengono una disciplina più complessa, se ne giustifica la divisione, anche per evitare il rischio che eventuali contestazioni, soprattutto da parte del Ministero delle Finanze in sede di legittimità, possano coinvolgere la regolamentazione di tutte le entrate.

**DATO ATTO** che per quanto riguarda le modalità di approvazione, la delibera riguarda sia l'IMU, le cui aliquote dal 2012 devono essere approvate dal Consiglio, sia la TASI, per cui il nuovo art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede la competenza consiliare.

**DATO ATTO** che gli Statuti comunali possono prevedere, in deroga alla normativa primaria, la competenza della Giunta all'approvazione sia dei regolamenti che delle tariffe di alcuni tributi.

**RITENUTO** comunque opportuno procedere ad una doppia approvazione della delibera, per evitare qualsiasi eventuale contestazione da parte dei contribuenti.

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 per IMU e TASI che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha apportato numerose modifiche sia all'IMU che alla TASI, così come di seguito riportato:

**I.M.U.:**

**Art. 1**

- **comma 10 lett. a)** viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

- **comma 10 lett. b)** viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata A/1, A/8 e A/9;

c) il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

- **comma 10 lett. c) e d)** abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU dalla legge di stabilità 2016;

- **comma 10 lett. c)** interviene sul comma cinque dell'art. 13 del dl. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD o IAP;

- **comma 10 lett. d)** abroga l'art. 13, comma 8-bis, del dl 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;

- **comma 10 lett. e)** anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

- **comma 13)** viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

- **comma 15)** integra l'articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

- **comma 16)** L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”.

- **comma 53)** dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

#### **TASI:**

- **comma 14)** Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013). In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso"). Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9). La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011. La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora "perentorio", entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata).

- **comma 54)** Il comma 54 dispone per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**PRESO ATTO** che il comma 26 della Legge di stabilità 2016 stabilisce che le aliquote di che trattasi non potranno essere aumentate rispetto al livello del 2015;

**RITENUTO** di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), il nuovo comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che è prevista la possibilità del Comune di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni ed all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 289.000,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 55.050,00
Servizi cimiteriali	€ 22.200,00
Manutenzione viabilità	€ 79.800,00
Pubblica illuminazione	€ 577.900,00
Manutenzione verde pubblico	€ 38.682,00
Servizi socio assistenziali	€ 674.004,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.736.636,00</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**ATTESO** che nell'anno 2015 gli introiti previsti in bilancio per le poste di che trattasi sono stati ampiamente raggiunti;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI ed IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**DATO ATTO** altresì che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), l'esercizio di un potere amministrativo di contenuto generale, per il quale ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**DATO ATTO** che l'approvazione delle aliquote avverrà a cura del Consiglio Comunale su proposta del responsabile dell'Area Finanziaria fatta propria dalla giunta comunale secondo gli indirizzi dell'Amministrazione;

**RITENUTO**, ai fini della statuizione delle aliquote, che la proposta formulata risponda ai criteri di indirizzo acquisiti di conciliare le esigenze di seguito descritte:

- tutela dell'integrità patrimoniale dell'Ente e mantenimento della previsione di entrata delle risorse utili a garantire i servizi collettivi alla comunità amministrata;
- tutela delle fasce sociali patrimonialmente più deboli;
- tutela delle fasce sociali gravate da maggiori carichi familiari;
- impulso alle attività produttive, mediante alleggerimento del carico fiscale potenziale;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore Finanziario;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille (conferma)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10 per mille (conferma)
Riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza e relative pertinenze (art. 13 c. 2 DL 201/2011), sulla base dei seguenti requisiti: a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata A/1, A/8 e A/9; c) il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;	10 per mille (senza detrazioni)
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola	Esenti
Atri terreni agricoli	10 per mille
Immobili locati a canone concordato	7,5 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, di categoria A1, A8 e A9	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille (conferma)
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D – C1 – C3	ZERO (conferma)
Aliquota per le aree edificabili	0,6 per mille
Riduzione del 50 % della base imponibile TASI per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza e relative pertinenze (art. 13 c. 2 DL 201/2011), sulla base dei seguenti requisiti: a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza. (nello stesso Comune), non classificata A/1, A/8 e A/9; c) il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione TASI;	2,00 per mille
Immobili locati a canone concordato	1,5 per mille

- di stabilire che per gli immobili locati il tributo si ripartisca nel modo che segue:
  - a. locatore: 80% del tributo (conferma);
  - b. conduttore: 20% del tributo (conferma) – Esente per utilizzo dell'immobile come abitazione principale e pertinenza (comma 639 L. 28.12.2015 n. 208);
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 11,52 per cento circa.

- di riservarsi, per quanto di competenza, le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dare atto che le aliquote proposte non determinano stima di variazioni di entrate finanziarie per l'Ente in quanto il mancato gettito relativo all'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale viene completamente compensato con trasferimenti statali.

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria  
Dott. Angelo Padovano

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE

Nocera Superiore, 20.1.2016

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria  
Dott. Angelo Padovano

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE

Nocera Superiore, 20.1.2016

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria  
Dott. Angelo Padovano

Del che è verbale, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno:

28 GEN. 2016

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12 FEB. 2016

Dalla Residenza Municipale 28 GEN. 2016

Il messo comunale

*[Handwritten signature]*

Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_

e contro di essa \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

## ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 GEN. 2016

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Dalla Residenza Municipale 28 GEN. 2016



Il Segretario generale

*[Handwritten signature]*